



Comprensorio Alpino CA3

Provincia di Brescia media Valcamonica

Protocollo:61/2025

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE 2025

a conferma e integrazione del precedente "Atto del Presidente del CA3 n°
001/2024"

A seguito dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della regione
Lombardia n°105 del 10 novembre 2023

.....
ED IN FUNZIONE DELLA COMUNICAZIONE RICEVUTA VIA PEC il 15 FEBBRAIO 2024 DA PARTE DI REGIONE
LOMBARDIA, DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE POLITICHE
ITTICHE, FAUNISTICO- VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA, A FIRMA DEL DIRIGENTE FAUSTINO
BERTINOTTI, VIENE PROMULGATO DAL PRESIDENTE DEL COMPENSORIO CA3 IL SEGUENTE URGENTE
PROVVEDIMENTO:

Atto del Presidente del CA3 n° 001/2024

**Ai sensi dello Statuto del Comprensorio CA3 art.5
comma 2 paragrafo "e" vista l'urgenza il Presidente
delibera la presente modifica al regolamento per la
caccia di selezione al cinghiale:**

Art.1 Premessa

A seguito della pubblicazione dell'**Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 10 novembre 2023 n. 105** riportante "**Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana**", il precedente regolamento viene temporaneamente modificato e integrato, con le indicazioni contenute nella suddetta ordinanza per favorire il contrasto alla Peste Suina Africana.

Tali modifiche e integrazioni avranno eguale durata e validità fino a quando rimarrà in vigore la suddetta ordinanza.

La caccia al Cinghiale nel territorio del Comprensorio Alpino CA3 è consentita esclusivamente in forma di "caccia di selezione".

L'attività venatoria in forma selettiva può essere esercitata nei seguenti modi:

- 1) Da postazioni fisse sopraelevate, georeferenziate.
- 2) Da postazioni fisse sopraelevate, georeferenziate, temporanee, preventivamente concordate con il Comprensorio, dopo specifica richiesta pervenuta dall'Osservatorio per l'emergenza cinghiali della Comunità Montana di Vallecamonica o dal servizio di vigilanza venatoria.
- 3) L'attività di controllo svolta da parte della Polizia Provinciale, anche avvalendosi degli operatori abilitati, così come previsti dall'articolo 41 della Legge Regionale 26/93.

Art. 2 Periodi di caccia

Come riportato (O.p.g.r. 10 novembre 2023 - n. 105 Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana)

La caccia di selezione al cinghiale è consentita durante tutto l'anno solare.

Per cinque giornate settimanali a esclusione del martedì e venerdì e per l'intero arco della giornata (24 ore). Anche se vista la caratteristica prevalentemente notturna del cinghiale **si consiglia** di concentrare la caccia nelle ore serali e notturne orientativamente dalle ore 16 alle ore che precedono l'alba.

I cacciatori iscritti ad altre specializzazioni, Lepre e Penna ecc.. possono cacciare il cinghiale solo al di fuori delle giornate in cui praticano la propria forma di caccia scelta in via preferenziale, visto che non è possibile per normativa esercitare due forme di caccia contemporaneamente nello stesso periodo.

Art. 3 Accesso al prelievo

La caccia al Cinghiale è consentita esclusivamente ai cacciatori che: ne fanno specifica richiesta al Comprensorio dal 3 marzo al 17 marzo di ogni anno (eventuali domande effettuate prima non verranno prese in considerazione quelle presentate dopo non avranno diritto a richiedere postazioni georeferenziate, questo per permettere l'elaborazione, delle postazioni e la loro verifica in quanto a distanze e requisiti di sicurezza, e per la predisposizione della cartografia e della documentazione).

- 1. Che sono in possesso dell' abilitazione al prelievo del cinghiale in forma selettiva
- 2. Che sono aderenti alla forma di caccia "Caccia di Selezione al cinghiale"
- 3. O che sono aderenti alla forma di "Caccia di selezione agli ungulati"
- 4. O in forma aggiuntiva ad altre specializzazioni "Lepre o Penna, ecc..".

Art. 4 Domande per autorizzazione postazioni georeferenziate

Le domande per l'autorizzazione e l'assegnazione delle postazioni rialzate e georeferenziate verranno gestite nella seguente priorità:

1. Ai cacciatori che riconfermano le postazioni della stagione precedente
2. Ai cacciatori aderenti alla forma di caccia "Caccia di Selezione al cinghiale" nuovi iscritti
3. Ai cacciatori aderenti alla forma di caccia "Caccia agli ungulati" nuovi iscritti
4. Ai cacciatori aderenti ad altra specializzazione "Lepre o Penna, ecc.." nuovi iscritti

Art. 5 Arma consentita

La caccia al Cinghiale è consentita esclusivamente con fucile a canna rigata, con ottica da puntamento montata, e con possibilità di utilizzo di intensificatori luminosi, visori termici, e illuminatori.

Art. 6 Postazioni di caccia

1. Ogni cacciatore ha facoltà di richiedere fino ad un massimo di cinque postazioni georeferenziate, le quali verranno autorizzate solo se rispetteranno le caratteristiche minime di sicurezza.
2. Le postazioni georeferenziate sono del cacciatore, che le ha costruite a sue spese e registrate, esse non possono essere occupate o utilizzate da altri se non dietro specifica autorizzazione comunicata al comprensorio dal soggetto titolare tramite apposito modulo.
3. Le postazioni non possono essere ubicate ad una quota altimetrica superiore ai 1300 metri, a eccezione di quelle aree storicamente individuate come idonee (Zumella) e in via sperimentale del comune di Cevo e Valsaviove con quota altimetrica massima di 1800 m, salvo diversa disposizione del Comprensorio sentito il parere delle Polizia Provinciale. Al di sopra di questa quota altimetrica, sarà possibile richiedere delle postazioni temporanee, tramite specifica procedura e presentazione dell'apposita domanda

4. Le postazioni devono essere comunicate, registrate e concordate con il Comprensorio, l'ubicazione sul territorio deve avvenire tramite coordinate GPS, è cura del comprensorio allestire un'apposita cartografia ove identificare le postazioni.
5. È consentita la pasturazione con granaglie nel raggio di 150 metri dalla postazione stessa previa autorizzazione ed è consentito al cacciatore allontanarsi con il fucile dalla postazione fissa entro il raggio di 150 metri dalla stessa, **esclusivamente** per finire un animale ferito o per controllare l'esito di un colpo incerto.
6. Le postazioni devono essere allestite in modalità sopraelevata (altana), predisposte di idonei appoggi che permettano e facilitino il più possibile il tiro di precisione pulito e risolutivo. Sono da preferire le postazioni sopraelevate perché più sicure, in quanto garantiscono in caso di errore l'immediato arresto del proiettile nel terreno, evitando lunghi tragitti e pericolosi rimbalzi.
7. Le postazioni non possono essere posizionate a meno di 300 metri (area di tolleranza 275 metri) l'una dall'altra anche se dello stesso cacciatore, inoltre devono essere rispettate tutte le norme di legge inerenti alle distanze dalle strade, abitazioni, ferrovie, costruzioni agricole e capanni fissi di caccia, inoltre la linea di tiro non può essere indirizzata verso un'altra postazione, questo per ridurre al minimo ogni rischio di infortuni o incidenti di ogni genere.
8. Le postazioni, che dopo eventuale verifica, da parte degli organi di vigilanza, o dal comprensorio, risultino difformi da ciò che è stato comunicato e dichiarato in sede di autorizzazione, non saranno più modificabili, tranne che all'interno dell'area di tolleranza di 30 metri di raggio, e in caso contrario verranno sospese e cancellate.
9. Per la realizzazione delle postazioni fisse di caccia su fondo altrui, è necessario ottenere il consenso del proprietario/conduuttore del fondo o del Comune (se necessario) in caso di territorio demaniale
10. L'ubicazione delle postazioni concesse dovrà restare invariata per almeno 5 anni, tranne per particolari motivi che dovranno essere documentati e relazionati al comitato di gestione che dopo verifica si esprimerà sulla concessione di modifica o sul diniego.
11. Le postazioni di caccia sono riconfermate anche per le stagioni successive (se il cacciatore ne fa richiesta nei tempi prescritti) purché nel corso della stagione precedente il cacciatore abbia effettuato almeno il 20 uscite di caccia e/o abbattuto almeno un cinghiale.
12. Il comprensorio nel verificare la geolocalizzazione della postazione si limiterà a verificare solamente:
 - Distanza di sicurezza con altre postazioni adiacenti
 - Quota altimetrica
 - Che sia posizionata al di fuori di aree interdette (parchi, riserve ecc...)

Resterà di competenza e responsabilità del cacciatore verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti in tema di sicurezza e distanze

Art. 7 Quota iscrizione

La quota d'iscrizione è quantificata in 250,00 € omnicomprendiva di:

- 1) Iscrizione alla caccia di selezione al cinghiale
- 2) Quota stagionale per l'utilizzo della Casa di Caccia:
 - a) acqua potabile calda/fredda
 - b) utilizzo cella refrigerata
 - c) attrezzature per lavorazione carcasse
 - d) utilizzo locale per lavorazione carcasse
 - e) smaltimento carcasse e visceri
 - f) prodotti per disinfezione e sanificazione
 - g) modulistica e provette per conferimento esami laboratorio
- 3) Fascette illimitate (verranno consegnate 3 per volta)
- 4) Esami di laboratorio per verifica patologie

Art. 7 Uso del cane

Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito l'utilizzo di nessun tipo di cane, fatto salvo il recupero di animali feriti con l'ausilio di cani da traccia/sangue regolarmente abilitati e condotti da operatori altrettanto abilitati, il tutto come indicato nelle normative vigenti in materia per il recupero degli ungulati feriti.

Art. 8 Ospite

Il cacciatore nelle proprie postazioni può ospitare al massimo due cacciatori, purché gli stessi abbiano conseguito l'abilitazione al prelievo del cinghiale in forma selettiva e che abbiano aderito alla forma di caccia al cinghiale nel CA3 nella stagione in corso. È altresì concesso ospitare un accompagnatore senza l'ausilio del fucile.

Art. 9 Comunicazione uscita

Il cacciatore il giorno precedente (entro le ore 23:00) deve effettuare la prenotazione dell'uscita tramite l'applicativo "Xcaccia" indicando eventualmente il nome e il cognome, di:

- Accompagnatore (persona senza arma)
- Coadiutore Armato

Successivamente al momento dell'uscita attivare l'uscita sull'applicazione Xcaccia

Art. 10 Prelievo del capo

Dopo la verifica dell'effettivo abbattimento il cacciatore deve:

- segnare immediatamente sul tesserino venatorio regionale l'abbattimento avvenuto;
- apporre al garretto dell'animale la fascetta inamovibile consegnatagli dal comprensorio;
- segnare sull'applicativo Xcaccia l'abbattimento con i dati richiesti

Conferire la carcassa presso la Casa di Caccia del Comprensorio nel più breve tempo possibile; in tale sede sarà possibile eviscerare e scuoiare l'animale ed effettuare i prelievi sanitari di legge: il cacciatore dovrà prelevare almeno 100 grammi di diaframma/muscolo e una provetta di sangue, i campioni biologici dovranno poi essere conferiti nel minor tempo possibile al servizio veterinario della ATS Montagna di Breno per l'espletamento delle analisi e i controlli di legge.

La carcassa del cinghiale abbattuto potrà essere ritirata dal cacciatore solamente dopo il via libera della ATS che verrà tempestivamente comunicato al cacciatore dal responsabile della Casa di Caccia, o da un incaricato, questo per permettere una completa tracciabilità e completezza delle procedure.

Art. 11 Consegna scheda di abbattimento

La scheda d'abbattimento dovrà essere compilata e inserita nell'applicativo Xcaccia mediante una fotografia. Dopo questa operazione la scheda sarà da inserire nell'apposita cassetta della posta predisposta in casa di caccia.

Art. 12 Disposizioni finali

- 1) I cacciatori che verranno sorpresi sulle postazioni di altri senza autorizzazione saranno immediatamente sospesi dalla caccia al cinghiale e le loro postazioni cancellate.
- 2) I cacciatori che verranno sorpresi a sabotare le postazioni altrui saranno immediatamente sospesi dalla caccia al cinghiale e le loro postazioni cancellate.
- 3) Il mancato rispetto delle regole contenute nel presente regolamento comportano oltre a eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti la sospensione immediata dell'autorizzazione alla caccia al Cinghiale per la stagione in corso e/o per quella successiva.

Approvato con delibera del Comitato di gestione del CA3 il Breno 30/01/2025

il Presidente

Modesto Pessognelli

